Legge regionale 9 aprile 1987, n. 21.

Rettifica della tabella A) allegata alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 55 «Variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Alla tabella A) allegata alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche alle variazioni in diminuzione della spesa sia per competenza che per cassa:

- Cap. 11512 Concorso negli interessi per mutui ventennali per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche a norma degli artt. 29, 30 e 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (articolo 21 lettera o) della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48) somma finanziata con legge n. 752/1986 da L. 1.700.000.000 a L. 1.400.000.000
- Cap. 21250 Contributi a imprese artigiane per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia (legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 e legge regionale 8 aprile 1986, n. 16) da L. 1.600.000.000 a L. 1.125.000.000
- Cap. 2556 Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio per L. 150.000.000
- Cap. 3210 Spese per l'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, su referendum consultivi regionali (legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1) per L. 25.000,000
- Cap. 8100 Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigibili di imposte erariali, ecc. per L. 300.000.000
- Cap. 15514 Concorso negli interessi su mutui ventennali per costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca, nonché per attrezzature per lo sviluppo dell'acquacoltura (articolo 52 primo commalettera b) e articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88) per L. 300.000.000
- Cap. 80210 Fondo globale spese correnti normali da L. 500.000.000 a L. 0 (soppresso)
- Cap. 80230 Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo da L. 4.000.000.000 a L. 4.500.000.000 partite n. 7 e n. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 aprile 1987

Bernini